

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 07/09/2006 n. 5191
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta nelle gare di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione ed è sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche. Ciò nonostante deve ritenersi che il giudice amministrativo non invade la sfera riservata all'amministrazione, che è e rimane di merito, anche quando rileva la chiara incongruità della motivazione circa l'apprezzamento dell'anomalia. La motivazione dell'atto che conclude il giudizio di anomalia deve essere di norma particolarmente approfondita solamente nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa perdere all'aggiudicatario la posizione di vantaggio provvisoriamente conseguita, non richiedendosi una diffusa motivazione (che può trovare sostegno per relationem nelle giustificazioni presentate dal concorrente) quando il giudizio, invece, valga a confermare la già disposta aggiudicazione, salvo che ci si trovi di fronte alla peculiarità di un ribasso decisamente più consistente rispetto alle altre imprese offerenti a fronte del quale l'amministrazione ha deciso, non certo irrazionalmente di sottoporre l'offerta a verifica ma, a tal punto, occorre un'istruttoria particolarmente rigorosa ed una conseguente motivazione congrua e dettagliata.